



COMUNE DI SALGAREDA

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART. 113 D. LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 6.11.2019

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI
- ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE
- ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO
- ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE
- ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE
- ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
- ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI
- ART. 10 - LIMITI ALLA EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
- ART. 11 - INCENTIVI PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
- ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice dei Contratti Pubblici d'ora in poi anche solo Codice.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1 del presente articolo, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi

- a) le forniture di acquisto di beni di consumo.
- b) i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, ovvero gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 e i lavori in amministrazione diretta, nonché tutti gli affidamenti per i quali non si faccia comunque luogo ad una gara da parte del Comune o della Centrale di Committenza convenzionata.
- c) gli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui non sia nominato il direttore dell'esecuzione (*in base a quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017*).
- d) le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere, salvo quelle caratterizzate da problematiche realizzative di particolare complessità, riconosciuta dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del progetto (v. Delibera Corte dei Conti – S. Autonomie n. 2/2019).

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati, con la procedura prevista dall'art. 5, comma 1 del presente regolamento, con atto formale da parte del competente Responsabile titolare di Posizione

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati, con la procedura prevista dall'art. 5, comma 1 del presente regolamento, con atto formale da parte del competente Responsabile titolare di Posizione Organizzativa, nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che partecipano alla programmazione di lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
- b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- c) nel responsabile unico del procedimento;
- d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità.

ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, fornitura o servizio.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta Comunale su proposta del Segretario Generale, sentiti i Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, e previa comunicazione del servizio finanziario dell'entità delle risorse medesime.

4. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita in base alle classi di importo a base di gara di seguito indicate.

- a) per lavori, servizi o forniture fino a € 150.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per lavori, servizi o forniture di importo superiore ad € 150.000,00 e fino ad € 300.000,000 (sulla parte eccedente € 150.000,00): 1% dell'importo a base di gara;
- c) per lavori, servizi o forniture di importo superiore ad € 300.000,00 e fino ad € 500.000,000 (sulla parte eccedente € 300.000,00): 0.50%
- d) per lavori, servizi o forniture di importo superiore ad € 500.000,00: 0,10% (sulla parte eccedente € 500.000,00).

5. La Giunta Comunale può modificare per esigenze di bilancio le percentuali sopraindicate previa informativa, ed eventuale confronto con le Organizzazioni Sindacali, anche prevedendo percentuali distinte (entro un range del 50%) per gli affidamenti di lavori pubblici e per gli affidamenti di servizi e forniture.

6. Il fondo di cui al comma 1 del presente articolo viene costituito, sulla base di quanto statuito nei precedenti commi del presente articolo, mediante la sua previsione all'interno del quadro economico del lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa, condizione essenziale per l'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 6 del presente Regolamento, viene effettuato, prima dell'inizio del lavoro, della fornitura o del servizio, con determinazione del Responsabile titolare di Posizione Organizzativa competente ad adottare la determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

7. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO

1. I gruppi di lavoro - i cui componenti con relativa categoria, profilo professionale e quote da destinare ai singoli componenti del gruppo in funzione delle attività specifica svolta sono costituiti con provvedimento formale del Responsabile titolare di posizione organizzativa competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sentito il Segretario Generale, e sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione del lavoro, fornitura o servizio garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

2. Qualora, in relazione alle esigenze organizzative o alle professionalità necessarie, il Gruppo di Lavoro debba essere costituito da dipendenti appartenenti a diverse Aree/Unità Organizzative, il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal Segretario Generale nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

3. Il provvedimento del Responsabile titolare di posizione organizzativa competente che, in sede di avvio della fase programmatica, o comunque prima dell'inizio della fase oggetto di incentivo, individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare: il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento; l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, del lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, determinato ai sensi dell'art. 4, del presente regolamento; il cronoprogramma e gli obiettivi per ogni funzione da svolgere; il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale; le quote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro, in funzione delle attività specifica svolta.

4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con le modalità di cui al comma 1.

ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

La ripartizione dell'incentivo per ciascun lavoro, servizio o fornitura è indicata alla Giunta dal Responsabile titolare di Posizione Organizzativa, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

INCENTIVI PER LAVORI		
1 fasi del procedimento	2 quota	3 Attività specifica (in via esemplificativa)
programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	5%	redazione e aggiornamento del programma dei lavori pubblici
		preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle attività di verifica dei progetti
verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice degli appalti)	10%	validazione dei progetti
fase di affidamento	25%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.) espletamento della gara e verifiche conseguenti
fase di esecuzione	30%	direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, collaudo/certificato di regolare esecuzione,
responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	30%	attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge
Totali	100	

INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE		
1 fasi del procedimento	2 quota	3 attività specifica (in via esemplificativa)
programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	5%	redazione e aggiornamento del programma degli acquisti e dei servizi
fase di affidamento	25%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, Mepa) espletamento della gara e verifiche conseguenti
fase della esecuzione	30%	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici
		direzione della esecuzione del contratto e verifica di conformità
responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	40%	attività elencate dall' art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge
Totali	100	

2. Non si fa luogo alla corresponsione degli incentivi relativi alle fasi precedenti all'affidamento qualora non si dia corso allo stesso a seguito di modifiche nelle scelte di programmazione da parte dell'Amministrazione o per qualsiasi altra causa.

3. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

4. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

5. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 35% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

6. La quota destinata ai collaboratori viene suddivisa tra i collaboratori stessi in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta come individuata con Determinazione del Responsabile titolare di Posizione Organizzativa ai sensi del precedente art. 3, e come successivamente accertato dallo stesso a conclusione del relativo procedimento.

7. Nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito dello stesso lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.

8. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice degli Appalti, per i compiti svolti dal personale della stazione unica appaltante nell'espletamento di procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto del Comune di Salgareda, potrà essere riconosciuta, su richiesta della SUA, quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art 113 del Codice degli Appalti, da liquidare, su specifica richiesta della SUA, entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione definitiva della procedura.

ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

1. Completate le varie fasi del procedimento, il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa competente, certifica con propria relazione, validata dal Segretario Comunale, la prestazione effettuata, il rispetto dei termini fissati nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione del lavoro o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa competente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. Il responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro provvede alla liquidazione dei compensi ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000, ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.

2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- per la fase di programmazione, verifica preventiva e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
- per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
- per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'avvio dell'esecuzione e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 7, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche per le finalità indicate dall'art. 113, comma 4 del Codice. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta comunale.

ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 5 devono essere indicati, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto, salvi i casi di forza maggiore, o comunque dovuti a cause non imputabili ai componenti del gruppo di lavoro, nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.

3. Quando i suddetti termini o i costi fissati per la conclusione delle attività non sono stati rispettati, il competente Responsabile titolare di Posizione Organizzativa, che avrà la competenza alla valutazione delle giustificazioni fornite dall'incaricato, relaziona al Segretario Comunale circa le motivazioni dei ritardi. In tal caso il Segretario Comunale dispone, con proprio atto l'eventuale riduzione degli incentivi di cui all'art. 7 comma 1.

4. E' escluso dall'incentivo il personale interno che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, ferme restando ulteriori forme di responsabilità.

5. L'Ente ha diritto di recupero delle somme eventualmente già corrisposte nei casi previsti dal presente articolo.

6. La somma che residua costituisce economia.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.

ART. 10 – LIMITI ALLA EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente regolamento eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Amministrazione.

3 Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio personale in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente.

ART. 11 - INCENTIVI PER ATTIVITÀ SVOLTE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice degli appalti, per le funzioni tecniche svolte dal personale della stazione unica appaltante o Centrale di committenza nell'espletamento delle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, l'ente convenzionato è tenuto a versare su richiesta, a conclusione delle attività espletate dalla stazione unica appaltante o Centrale di committenza, una somma non superiore a 1/4 delle percentuali stabilite, in base alle classi di importo, dal comma 4 dell'art. 4 del presente regolamento.

2. La quota assegnata alla Stazione Unica Appaltante è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui fasi sono trasferite ed è liquidata alla SUA/centrale di Committenza dopo l'aggiudicazione della gara, da parte del Comune convenzionato e comunque, non prima che siano decorsi i termini per eventuali ricorsi giurisdizionali o amministrativi.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

2. Il presente regolamento si applica alle attività precedenti alla sua entrata in vigore limitatamente alle procedure di gara indette in data non antecedente al 1.01.2019, a condizione che i relativi fondi siano stati previsti nei quadri economici dei lavori o, con riferimento agli affidamenti di servizi o forniture, negli stanziamenti dei relativi capitoli di bilancio. A tal fine i responsabili di servizio provvedono alla istituzione dei gruppi di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 5, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del regolamento.